

AVVISO AI SOCI
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sigg. Soci che la prossima Assemblea ordinaria dei Soci, che verrà indetta in prima convocazione il **29 aprile 2024** e in seconda convocazione il giorno **1° maggio 2024**, convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 sarà chiamata, tra l'altro, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri per il prossimo triennio 2024/2026.

Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2 e 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature devono essere depositate presso la sede della Banca almeno **sessanta giorni** prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente entro il 29 febbraio 2024.

Conversano, 30 gennaio 2024

Il Presidente
(Dott. V. LARUCCIA)

MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA

Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle candidature alle Cariche sociali sono disciplinate nel **Regolamento assembleare ed elettorale della Banca**. Il Suddetto Regolamento, alla cui lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

All'elezione dei componenti le Cariche sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale) e del Collegio dei Probiviri si procede sulla base di liste (lista/e dei Soci) . Le stesse possono essere presentate:

- a. dal Consiglio di Amministrazione;
- b. da almeno 20 (venti) soci non compresi nelle liste stesse,

A pena di inammissibilità:

- a) Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima (entro il 29 febbraio 2024) della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche sociali utilizzando il relativo modulo predisposto dalla Banca.
- b) La "Lista del Consiglio" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 40 dello Statuto Sociale;
- c) Ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola "Lista dei Soci";
- d) I soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- h) si possono candidare i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno **90 (novanta)** giorni dalla data di verifica dei requisiti e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 26 del Testo Unico Bancario; Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285/13; D.M. 169/2020; ulteriore normativa e secondaria applicabile) dello Statuto Sociale (artt. 34 e 35 per i componenti del Consiglio di Amministrazione; art. 45 e 46 per i componenti del Collegio Sindacale; art. 49 per i componenti del Collegio dei Probiviri) e dal Regolamento assembleare ed elettorale (art. 29);
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione sottoscritta dal referente di cui alla precedente lett.i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature devono essere sottoscritte da almeno 20 (venti) soci;

- c) il socio che abbia sottoscritto una Lista di soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
- d) ogni socio che non abbia sottoscritto una lista di soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata;
- e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;

Non sono consentite candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche sociali.

Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca o da un Notaio, ovvero dagli amministratori o dai dipendenti della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

La commissione elettorale (nominata dal Consiglio di Amministrazione entro il 60° giorno precedente l'Assemblea) accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge, per Statuto Sociale e in conformità al *Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'Autovalutazione degli Organi delle Banche Affiliate* definito dalla Capogruppo. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società, in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis comma 3 lettera b) del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il Presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6 del Regolamento Assembleare ed elettorale da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima (entro il 15 marzo 2024) della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche sociali, le liste dei candidati alle Cariche sociali, la relazione

predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all' idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e la prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

L'elenco delle candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono – tenuto conto di eventuali rinunce o **impedimenti** successivi – è affissa, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo, almeno 10 (dieci) giorni prima (entro il 19 aprile 2024) della data dell'assemblea convocata per la nomina delle Cariche sociali in modo visibile, nella sede sociale, nelle succursali e, ove presenti, nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni sopra riportate sono considerate come non presentate.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE

L'art. 34 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) amministratori, incluso il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, considerando:

- le esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alle disposizioni statutarie, alla dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
- l'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti
- l'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

Tenuto conto, inoltre, di quanto previsto dal “*Modello di Gruppo per la composizione quali – quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche affiliate*” approvato dalla Capogruppo ed adottato dalla Banca, ed in particolare della definizione del numero effettivo dei componenti, che è determinato sulla base di un driver dimensionale, dato dalla somma del totale crediti verso la clientela e totale raccolta e riferiti al bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ha determinato in **9 (nove)**, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, il numero dei consiglieri.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli Organi siano presenti soggetti:

- a) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- b) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca Affiliata;
- c) dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca Affiliata;
- d) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- e) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità degli esponenti devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della Banca.

In aggiunta ai requisiti più sopra elencati con riferimento ai singoli esponenti, la composizione del Consiglio di Amministrazione e, per quanto applicabile, del Collegio Sindacale, deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- rispecchiare un adeguato e graduale ricambio;
- garantire un'adeguata rappresentatività dei diversi territori e delle diverse categorie dei soci;
- alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza;
- tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di formalizzare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri componenti e per i componenti del Collegio Sindacale.

3. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

Requisiti di professionalità

Componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Gli **amministratori esecutivi**, incluso l'amministratore che svolge il ruolo di **Esponente AML**, sono scelti fra persone che abbiano esercitato, **per almeno tre anni**, anche alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca Affiliata.

Con riferimento ai soli **amministratori non esecutivi**, ai requisiti sopraelencati è equiparato l'esercizio, **per almeno tre anni**, delle ulteriori seguenti attività o funzioni, svolte anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'Esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Considerata l'elevata importanza del ruolo del **Presidente** all'interno dell'organo amministrativo, si richiede che venga eletto a tale carica un soggetto che abbia maturato un'esperienza complessiva di **almeno cinque anni** attraverso una o più delle attività o funzioni prima elencate.

L'**Esponente AML** è individuato fra i soggetti che, in aggiunta ai requisiti richiesti per gli esponenti esecutivi, posseggono **adeguate conoscenze, competenze ed esperienze** concernenti i **rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio** nonché il modello di business della Banca Affiliata e del settore in cui opera.

Componenti del Collegio Sindacale

Almeno uno dei **sindaci** effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che **abbiano esercitato l'attività di revisione legale** dei conti per un **periodo non inferiore a tre anni**. Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui ai punti da (a) a (e) che precedono.

Il **Presidente del Collegio Sindacale** è scelto tra le persone che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta per i componenti del Collegio Sindacale.

Criteri di competenza

Tutti gli Esponenti della Banca affiliata devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca Affiliata.

Rilevano, a questi fini, sia la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione che l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'Esponente in tali processi), compresi i rischi ambientali, sociali e di governance e i fattori di rischio;
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

L'Organo competente verifica che la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui al paragrafo che precede siano idonee rispetto a:

- i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'Esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
- le caratteristiche della Banca e del Gruppo, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Inoltre, la normativa applicabile prevede che il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, debba avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti, fra cui anche un'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

4. REQUISITI DI ONORABILITÀ E CORRETTEZZA

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati - oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile - non devono aver tenuto comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico o possano comportare per la Banca Affiliata conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale e della fiducia del pubblico.

Requisiti di onorabilità

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che siano privi dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020.

Criteri di correttezza

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli esponenti devono soddisfare anche i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In particolare ciascun Esponente deve essere nella condizione di rispettare pienamente i criteri previsti dall'art. 4, commi 2 e 3 del Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020.

5. INTERLOCKING

Per i candidati è preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, ponendo particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 s.m.i..

Nell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate non si terrà conto degli incarichi assunti all'interno del Gruppo Bancario Cooperativo, salvo per quanto di seguito evidenziato con riferimento ad eventuali conflitti di interesse.

6. INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti gli Esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

A tal fine, gli esponenti devono essere in possesso delle necessarie competenze comportamentali, tra cui:

- coraggio, convinzione e forza per valutare e contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri componenti;
- capacità di porre domande agli altri esponenti ed in particolare ai consiglieri esecutivi, al Presidente, alla Direzione e viceversa, specie se Consiglieri indipendenti; e
- capacità di resistere alla "mentalità di gruppo".

L'indipendenza di giudizio può essere compromessa da eventuali conflitti di interesse (effettivi, potenziali o anche solo percepiti) di cui il singolo esponente sia portatore, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

In tale contesto, rilevano le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020, nonché quelle previste al paragrafo 83 degli Orientamenti congiunti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione.

Fra di esse, assumono particolare rilievo le situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale e di potenziale conflitto di interessi finanziario elencate di seguito.

Si presume che non siano idonei a ricoprire le cariche di esponenti aziendali coloro che siano o che siano stati nei 90 giorni precedenti esponenti di una banca appartenente ad altro Gruppo Bancario Cooperativo ovvero ad altro Schema di Protezione Istituzionale.

Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate, ovvero chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado di chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi cinque anni tali incarichi.

Si ritiene che sia particolarmente rilevante il conflitto derivante dalle seguenti situazioni:

- coloro che siano o che siano stati nei 90 giorni precedenti esponenti di una banca appartenente ad altro Gruppo Bancario Cooperativo oppure ad altro Schema di Protezione Istituzionale;
- coloro che siano o che siano stati negli ultimi due anni dipendenti o assimilabili della Banca.

In questi casi, nel caso sia presentata la candidatura, devono essere evidenziate specifiche motivazioni per cui le situazioni non sono tali da inficiare in concreto l'indipendenza di giudizio.

Situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale

In tale ambito assumono rilevanza:

- eventuali rapporti imprenditoriali, professionali o commerciali intrattenuti con la Banca o la Capogruppo (i) dall'Esponente, (ii) da soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 o (iii) da società presso le quali l'Esponente ricopre cariche di amministrazione, direzione o controllo, il cui valore nei 2 anni precedenti alla valutazione è superiore al 20% del reddito medio dell'esponente o dell'impresa/del gruppo allo stesso riferibile nei 2 anni precedenti alla valutazione;
- eventuali rapporti imprenditoriali, professionali o commerciali intrattenuti con clienti, fornitori o concorrenti della Banca (i) dall'Esponente o (ii) da società presso le quali l'Esponente ricopre cariche di amministrazione, direzione o controllo, il cui valore nei 2 anni precedenti è superiore al 20% del reddito medio dell'esponente o dell'impresa/del gruppo allo stesso riferibile nei 2 anni precedenti alla valutazione.

Al di sotto della soglia di materialità, si può escludere che i rapporti siano tali da condizionare la valutazione di indipendenza di giudizio dell'esponente.

Al di sopra della soglia di materialità, deve essere verificata l'efficacia dei presidi di legge e regolamentari nonché delle misure organizzative e procedurali esistenti (es. regolamentazione, procedure e controlli in materia di soggetti collegati, conflitti di interesse ex 2391 c.c., 53 e 136 TUB, previsioni statutarie), oltre a eventuali presidi ulteriori e necessari per assicurare in concreto l'indipendenza di giudizio.

Situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario

In tale ambito le esposizioni (di cassa e di firma) della Banca riferibili (i) all'esponente e (ii) ai soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013, sono considerate:

- a) **non materiali** qualora complessivamente non superino il valore di 200.000 euro di accordato residuo/accordato attuale;
- b) **materiali** qualora complessivamente non superino il valore di 1.000.000 euro di accordato residuo/accordato attuale;
- c) **particolarmente rilevanti** qualora complessivamente superino il valore di 1.000.000 euro di accordato residuo/accordato attuale.

Similmente, le esposizioni della Banca riferibili alle società presso le quali l'esponente ricopre cariche di amministrazione, direzione o controllo sono considerate:

- a) **non materiali** qualora complessivamente non superino il valore di 1.000.000 euro di accordato residuo/accordato attuale;
- b) **materiali** qualora complessivamente superino il valore di 1.000.000 euro di accordato residuo/accordato attuale;
- c) **particolarmente rilevanti** qualora complessivamente superino il valore di 1.000.000 euro di accordato residuo/accordato attuale e, mediamente, rappresentino una percentuale dell'accordato a sistema superiore al 30%.

Al di sotto della soglia di materialità, si può escludere che i rapporti siano tali da condizionare la valutazione di indipendenza di giudizio dell'esponente.

Al di sopra della soglia di materialità, deve essere verificata l'efficacia dei presidi di legge e regolamentari nonché delle misure organizzative e procedurali esistenti (es. regolamentazione, procedure e controlli in materia di soggetti collegati, conflitti di interesse ex 2391 c.c., 53 e 136 TUB, previsioni statutarie), oltre a eventuali presidi ulteriori e necessari per assicurare in concreto l'indipendenza di giudizio.

Sono considerate "particolarmente rilevanti" le esposizioni della Banca riferibili (i) all'esponente, (ii) ai soggetti ad esso collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013 e (iii) alle società presso le quali l'esponente ricopre cariche di amministrazione, direzione o controllo, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) classificazione diversa da "bonis ordinario"
- b) presenza di "misure di concessione"
- c) presenza di condizioni diverse da quelle previste al momento dell'erogazione o della revisione dei fidi per crediti di pari standing

Disponibilità di tempo

I candidati devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali.

7. CRITERI DI ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA DEGLI ORGANI

La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della Direzione Generale; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

Sono presi in considerazione a tal fine i seguenti obiettivi.

Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca Affiliata e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento anche di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali, anche in termini di:

- conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato;
- conoscenza dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza;

Equilibrio tra i generi, esperienze e durata di permanenza nell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione si esprime favorevolmente sull'opportunità di assicurare, nell'individuazione delle candidature, la più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, e l'adeguata diversificazione in termini di fasce di età, durata di permanenza nell'incarico e competenze degli Esponenti.

Indipendenza formale di alcuni consiglieri

La Circolare 285 dispone che il numero di consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza ed apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto tipo delle Banche Affiliate, la non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza ivi previste costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Formazione

In linea con le raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli

Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti all'interno dell'Organo, che gli Amministratori si impegnano a rispettare.

I Soci sono invitati alla consultazione della seguente documentazione, preventivamente alla formazione delle Liste di candidati: **Statuto sociale, Regolamento assembleare** ed elettorale ed il **Modello per la definizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche affiliate**, consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Banca all'indirizzo www.bccconversano.it nell'area riservata ai Soci¹.

Conversano, 30 gennaio 2024

¹ Per la richiesta delle credenziali rivolgersi all'Ufficio Soci all'indirizzo segreteria@bccconversano.it oppure presso la propria Filiale.